

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1976****relativa al finanziamento comunitario di talune spese concernenti l'aiuto alimentare fornito nel quadro del programma 1977**

(76/920/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a motivo della loro situazione economico-finanziaria taluni paesi ed organismi beneficiari dell'aiuto alimentare sotto forma di cereali nel quadro del programma 1977 avrebbero difficoltà ad assumersi le spese di inoltro successive alla fase fob; che è quindi opportuno che dette spese siano sostenute dalla Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro delle azioni di aiuto alimentare della Comunità in applicazione del programma 1977, il

finanziamento comunitario si estende alle spese di inoltro e di distribuzione successive alla consegna nel porto di imbarco, secondo le seguenti modalità:

- per il Botswana e il Lesotho: il finanziamento si estende alle spese tra la fase fob ed il luogo di destinazione;
- per lo Zambia, le Isole del Capo Verde, il Catholic Relief Service: il finanziamento si estende alle spese tra la fase fob e la fase cif;
- il finanziamento può essere versato integralmente o parzialmente sotto forma di contributo forfetario, qualora lo prevedano le modalità di consegna stabilite con ciascun beneficiario.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

⁽¹⁾ GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.